



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

REGOLE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MUTUO SOCCORSO

PER I DIFENSORI D'UFFICIO

- 1) Il servizio è erogato dal COA per il solo periodo emergenziale stabilito dalla legislazione nazionale in materia di emergenza COVID-19 ed è pertanto da ritenersi di natura eccezionale, atto a garantire in concreto un servizio pubblico essenziale in un momento di grave emergenza sanitaria; il servizio terminerà pertanto con il termine della stessa.
- 2) il servizio non ha alcuna incidenza sui turni delle difese d'ufficio, che rimarranno immutati, **né sui doveri del difensore d'ufficio**, che continua ad essere inderogabilmente tenuto a prestare il proprio patrocinio ex art. 97 V comma c.p.p. Il difensore d'ufficio nominato potrà pertanto accedervi **solo** in caso di assoluto impedimento oggettivo, anche legato alla emergenza sanitaria in atto, in ragione della quale non possa garantire la presenza fisica per gli adempimenti richiestigli;
- 3) l'oggettività dell'impedimento è dichiarata dal richiedente che se ne assume la responsabilità anche deontologica;
- 4) il servizio è erogato dai componenti della Commissione difese d'ufficio del COA; dai colleghi che ne fanno richiesta, in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo e privi di procedimenti disciplinari per fatti gravi o comunque attinenti al corretto adempimento del dovere gravante sul difensore di ufficio; solo in caso di loro impedimento, dai Consiglieri dell'Ordine;
- 5) il servizio ha natura totalmente gratuita, *ad acta* e secondo lo schema della sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p.;
- 6) il servizio non ha alcuna incidenza sui turni delle difese d'ufficio, che rimarranno invariati;
- 7) nello stesso modo, il difensore d'ufficio nominato e sostituito sarà tenuto ad informarsi presso il collega dell'esito dell'atto delegato e rimarrà responsabile



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- della linea di difesa, che quindi dovrà essere comunicata al sostituto processuale, nonché di tutta l'attività difensiva successiva (es. impugnazioni di ordinanze cautelari o sentenze);
- 8) il difensore d'ufficio che intende ricorrere al servizio deve, in primo luogo, verificare se tra i colleghi di studio e colleghi a lui prossimi è possibile reperire un sostituto ex art. 102 c.p.p. e, **solo se ciò non è assolutamente possibile**, accedere al servizio;
- 9) il collega che chiede assistenza prende atto che si tratta di uno spontaneo aiuto professionale offerto in un momento di eccezionale difficoltà dell'Avvocatura e conforma il proprio comportamento a questo spirito, ispirandosi ai doveri di probità, lealtà e decoro proprio del nostro agire in ogni momento e a maggior ragione in questo;
- 10) i Consiglieri incaricati della gestione del servizio sono gli avvocati Carlo Cavallo e Cristina Rey che verificheranno la possibile sostituzione del collega con altro collega scelto con turnazione nell'elenco predisposto.